



COMUNE DI PISTOIA

Settore : SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

**Identificativo
Documento:**
1243199

**NUMERO D'ORDINE
Registro Generale**

1778

del

01/10/2014

OGGETTO:

**POLIZIA MUNICIPALE -CONTROLLI AMMINISTRATIVI ALLE IMPRESE -
DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ACCESSI NEI
LOCALI E NEI LUOGHI DELLE IMPRESE**

Oggetto: controlli amministrativi alle imprese - definizione dei criteri di programmazione per gli accessi nei locali e nei luoghi delle imprese

Il Dirigente del Servizio Autonomo Polizia Municipale

Premesso che:

- l'art. 7, comma 1, del D.L. 13/05/2011, n° 70 recante "*Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia*", convertito in L., con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, della L. 12/07/2011, n° 106, così come convertito dall'art. 11, c. 7, del D.L. 06/12/2011, n° 201, convertito in L. 22/12/2011, n° 214, sotto la rubrica "semplificazione fiscale", ha introdotto, al dichiarato fine di "*ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti*", nuove modalità dei controlli amministrativi esercitati in forma d'accesso ad attività commerciali da parte di qualsiasi autorità competente, stabilendo che devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo;
- l'art. 14, comma 5, del D.L. 09 Febbraio 2012, n° 5, convertito in L. 04 Aprile 2012, n° 35, ha previsto le linee guida che conformano le attività di controllo esercitate dagli enti locali, stabilendo i principi di chiarezza della regolazione, proporzionalità del rischio, approccio collaborativo del personale, pubblicità e trasparenza dell'azione e dei risultati del controllo e del coordinamento;
- il presente provvedimento, relativo agli interventi di competenza del Servizio Polizia Municipale, si colloca nell'ambito della predisposizione dei percorsi operativi che vogliono realizzare un sistema di controlli sempre più efficiente e razionale, come tale è suscettibile delle modificazioni che si rendano necessarie al fine di armonizzarlo con i provvedimenti di portata più complessiva, di competenza dell'intera Amministrazione comunale;

Visto l'art. 8, comma 1 lett. i), del D. L.vo 59/2010 "attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto l'art. 12 comma 2 del D. Lgs / 2006 " Codice del consumo"

Visto l'art. 6 e l'art. 101, comma 2, della L.R. 28/2005 " Codice del commercio";

Visto l'art. 17 comma 5 della L.R. 53/2008 " Norme un materia di artigianato";

Vista la L.R. 81/2000 "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative;

Considerato che:

- il Servizio Polizia Municipale, per svolgere il compito istituzionale di tutela del consumatore assegnatogli dalle norme in premessa richiamate, effettua accessi nei locali delle imprese ed è quindi necessario individuare i criteri cui attenersi per la programmazione dell'attività di controllo amministrativo effettuata mediante accesso ispettivo presso gli stessi, in una prospettiva di maggiore efficacia ed efficienza;

Dato atto che:

- ai fini dell'applicazione dell'art. 7 citato sopra, che richiama espressamente l'art. 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06 Maggio 2003, si deve considerare impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica ed in particolare sono considerate tali le

entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica;

- in particolare il comma 2, lettera a), numero 2) del citato articolo ha integrato la suddetta disciplina generale con particolare riferimento alle amministrazioni locali, comprese nel *"livello substatale"* di sua applicazione, precisando come, ai fini in parola, gli accessi presso i locali delle imprese effettuati, tra le altre, dalle Forze di Polizia Locali, debbono essere oggetto di programmazione periodica, demandando ai Comuni, inoltre, il coordinamento degli accessi effettuati;
- la disposizione in commento ha altresì precisato le ipotesi in cui la disciplina dinanzi menzionata è derogata; ad integrazione dei casi, contemplati dal comma 1 dell'art. 7 del D.L. 13/05/11 n° 70, di *"controlli per salute, giustizia ed emergenza"*, è stato stabilito che le suddette disposizioni non si applichino ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 09 Aprile 2008, n° 81; a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica; ed, infine, a quelli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza;
- sotto il profilo oggettivo per *"controllo amministrativo in forma d'accesso"* da esercitarsi *"presso i locali delle imprese"* viene inteso il controllo espletato all'interno di un fabbricato, restandone escluse le attività di tal genere effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Ritenuto che:

- al fine di non gravare inutilmente sullo svolgimento dell'attività di impresa, sia necessario procedere alle verifiche delle richieste di accertamento avanzate da cittadini singoli o associati, o dai loro rappresentanti, per la verifica di presunte violazioni di natura amministrativa o penale, solo se presentate in forma scritta (compresa la posta elettronica), sottoscritte e contenenti tutti i dati anagrafici necessari per risalire alla compiuta identità dell'esponente, analogamente e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 333, comma 3, del Codice di Procedura Penale;

Rilevato che:

- non è stato promosso alcun atto d'intesa di cui *"Intesa sulle linee guida in materia di controlli, ai sensi dell'art. 14 comma 5 del D.L. 09/02/2012 n° 5 conv. con mod. dalla L. 04/04/2012 n° 35"* ma che il servizio della Polizia Municipale debba dotarsi di uno strumento di programmazione in attesa che venga promosso l'atto di cui in al richiamato art. 14 comma 5 del D.L. 9.02.12 n.5 e succ. conversione;

Dato atto dell'assenso espresso sul presente documento da parte dei Dirigenti competenti in materia di attività produttive, economiche e pubblici esercizi;

Visti:

- il D.L. n° 70/11, convertito con modificazioni in L. n° 106/11;
- il D.L. n° 201/11, convertito con modificazioni in L. n° 214/11;
- il D.L. n° 5/12, convertito in L. n° 35/12;

Visti gli artt. 57 e 58 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 107 del D. Lgs 267/2000

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;

D E T E R M I N A

1) di individuare i seguenti criteri per la programmazione dell'attività di controllo amministrativo effettuata mediante accesso ispettivo presso i locali ed i luoghi ove operano le imprese da parte del Servizio Polizia Municipale, in applicazione dell'art. 7 D.L. 13/05/11, n° 70, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, L. 12/07/11, n° 106, così come modificato dall'art. 11, c. 7, D.L. 06/12/11, n° 201, convertito in L. 22/12/11, n° 214 e dell'art. 14 D.L. 09/02/12, n° 5, convertito in L. 04/04/12, n° 35; che tale determinazione, a carattere sperimentale si intende operativa dal 1 ottobre al 31 dicembre 2014:

a) si intende per attività di controllo amministrativo, sottoposta ai criteri contenuti nella presente determinazione, quella, esercitata d'ufficio o su impulso di parte, deputata in generale alla verifica sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, pecuniaria od accessoria, un atto di accertamento o sanzionatorio in materia tributaria o, comunque, una misura repressiva o sfavorevole per il destinatario avente natura amministrativa. Sono tali, e, a titolo esemplificativo, le sanzioni e le misure adottate in materia di:

- commercio ed attività produttive;
- esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande;
- polizia urbana ed amministrativa;
- tutela del consumatore, con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
- sicurezza e regolarità del lavoro.

Rientra, inoltre, nell'ambito di applicazione dei criteri di cui alla presente determinazione l'attività d'ispezione strumentale all'istruttoria dei procedimenti amministrativi comunque inerenti l'esercizio dell'attività d'impresa;

b) la disciplina in parola si applica agli accessi ispettivi effettuati presso i locali che ospitano la sede legale od amministrativa od operativa delle imprese; per quanto non disciplinato dalla presente, si applica la disciplina generale contemplata, in materia di ispezioni, dall'articolo 13, comma 1, della Legge nr. 689/1981;

c) in assenza di un atto d'intesa coordinato che individui gli accessi sono oggetto di programmazione periodica da parte dei singoli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo, il personale della Polizia Municipale lavorerà secondo quanto determinato dalla presente determinazione;

d) che in assenza del predetto coordinamento, e pertanto non sulla base della programmazione periodica, attuata nell'ambito del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali, il Comando Polizia Municipale predisponde un piano operativo a cadenza trimestrale che disciplina gli accessi di iniziativa, nell'ambito dell'attività di istituto finalizzata alla tutela in generale dei cittadini, ed in particolare dei consumatori. Tale programmazione sarà resa nota entro i primi 10 (dieci) giorni del mese di pubblicazione della determinazione con atto organizzativo interno. Questo dato sarà successivamente confermato a consuntivo, integrato degli accessi svolti per le verifiche di accertamento avanzate dai cittadini singoli o associati, o dai loro rappresentanti, relative a presunte

violazioni di natura amministrativa o penale e delle richieste di accesso pervenute dai competenti uffici comunali perché necessari alla definizione dei procedimenti amministrativi attivati dalle stesse imprese. Il dato consuntivo di programmazione sarà trasmesso, entro il mese di gennaio p.v., alla Camera di Commercio competente per territorio;

e) al fine di uniformare la presente determinazione ed ai criteri direttivi da ultimo ribaditi nel D.L. 09 Febbraio 2012, n° 5, convertito con modificazioni dalla L. 04 Aprile 2012, n° 35, che in particolare all'art. 14 precisa come i controlli debbano essere proporzionali al rischio inerente all'attività controllata nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici, vengono individuati i seguenti piani di lavoro per gli accessi di iniziativa:

e.1) artigiani/produttori agricoli: n° **3** controlli al mese;

e.2) commercio su area privata: n° 9 controlli al mese;

e.3) circoli privati: n° **2** controllo al mese;

e.4) pubblici esercizi: n° **5** controlli al mese;

Considerata la necessità di effettuare controlli in particolari momenti dell'anno o per materie di rilevante interesse nell'ambito della tutela del consumatore, vengono individuati i seguenti piani di lavoro per accessi di iniziativa eseguiti nell'ambito di "campagne mirate":

e.5) prezzi: n° **10** controlli al mese;

e.6) peso netto: n°5 controlli ogni tre mesi;

e. 7) vendite straordinarie: n° 15 fino al 31. 12;

f) vista la previsione normativa, contenuta nel comma 2 dell'art. 14 sopra citato, relativa alla necessaria indicazione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle attività di controllo all'interno delle imprese, il Servizio di Polizia Municipale adotta come modello di controllo le liste degli obblighi e degli adempimenti di cui alla presente determina, le quali ne costituiscono parte integrante. Si precisa che le modalità di controllo ivi indicate non possono essere considerate esaustive delle verifiche ulteriori, condotte presso i competenti uffici a seguito delle risultanze emerse durante l'accesso, e delle verifiche che già durante l'accesso si rendessero immediatamente necessarie in relazione a quanto emerso durante gli stessi accertamenti in essere;

2) di dare atto che sono da ritenere esclusi dalla disciplina di cui all'art. 7, commi. 1, lett. a) e 2, numeri da 2 a 5, del predetto D.L., convertito, e sono pertanto sempre consentiti, i controlli amministrativi in forma d'accesso:

A. da effettuare in luoghi esterni e diversi dai locali di esercizio dell'attività d'impresa, intendendosi per locale una porzione od un vano di una costruzione stabilmente realizzata ai sensi della normativa edilizia. A titolo esemplificativo, sono tali i controlli compiuti:

a.1) in spazi ed aree pubbliche;

a.2) in dehor;

a.3) in aree mercatali;

a.4) presso i chioschi temporanei/stagionali di vendita;

a.5) su veicoli attrezzati all'attività di vendita su area pubblica;

a.6) che non richiedono l'accesso ai locali d'impresa;

- B. da effettuare per la repressione dei reati e per motivi straordinari di giustizia. A titolo esemplificativo sono tali i controlli:
- b.1) per reati previsti dal codice penale e/o da leggi speciali connessi con attività commerciali;
 - b.2) per il compimento di attività disposte o delegate dall'Autorità Giudiziaria;
- C. da effettuare per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo n° 81/2008;
- D. da effettuare per la tutela della salute e dell'igiene pubblica. A titolo esemplificativo, sono tali i controlli:
- d.1) relativi all'etichettatura degli alimenti, ai sensi del Decreto Legislativo n° 109/1992;
 - d.2) relativi alla disciplina igienico-sanitaria sulla vendita di sostanze alimentari;
 - d.3) relativi alla tutela della salute dei non fumatori, ai sensi della Legge n° 3/2003;
 - d.4) relativi alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche in esercizi pubblici in ore notturne;
 - d.5) relativi all'attività di tatuaggio e piercing;
 - d.6) relativi alla tutela dalle fonti di inquinamento acustico;
- E. da effettuare a tutela della pubblica incolumità e nei casi straordinari di emergenza. A titolo esemplificativo sono tali i controlli effettuati in caso di allertamento di protezione civile;
- F. da effettuare a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. A titolo esemplificativo sono tali i controlli:
- f.1) relativi alle attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con particolare riguardo alle attività per le quali è prevista dallo stesso testo unico una autorizzazione di polizia, secondo le competenze assegnate ai comuni dall'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 616/1977 e dal Decreto Legislativo n° 112/1998;
 - f.2) relativi alle sale giochi e agli spazi adibiti al gioco;
 - f.3) relativi alle attività ricettive;
 - f.4) relativi ai phone-center e money transfer
 - f.5) relativi alla verifica della sorvegliabilità dei locali adibiti ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi del Decreto Ministeriale n° 564/1992;
 - f.6) relativi ai locali e luoghi autorizzati alla vendita ed alla somministrazione di bevande alcoliche per il controllo della normativa vigente in materia;
 - f.7) relativi ad attività di pubblico spettacolo e/o intrattenimento;
- G. da effettuare per ragioni, adeguatamente motivate, di necessità ed urgenza. A titolo esemplificativo sono tali i controlli:
- g.1) in caso di flagranza di illecito amministrativo rilevato direttamente dall'agente operante, ai sensi degli artt. 13 e seguenti della L. 689/81, ed, in generale, di violazioni che richiedono una contestazione immediata;
 - g.2) su segnalazioni specifiche di cittadini identificati, ossia su circostanziati esposti scritti o verbali non anonimi, compresa la posta elettronica, di presunti illeciti accertabili d'ufficio ai sensi degli artt. 13 e sgg. L. 689/81, da cui emerga la sussistenza di indilazionabili ragioni operative volte a garantire l'effettività del potere

sanzionatorio e preservare l'efficacia dell'azione di repressione degli illeciti amministrativi;

g.3) su richiesta degli uffici del Comune, al fine di verificare la sussistenza di possibili violazioni alle norme di settore, nei casi in cui sussistano indifferibili esigenze, in generale per salvaguardare l'efficacia dell'azione amministrativa ed inoltre, con particolare riferimento all'ambito tributario, per tutela il gettito e la pretesa impositiva dell'ente;

g.4) per mera verifica documentale del titolo abilitante l'esercizio dell'attività, giustificata dall'esigenza di reprimere fenomeni, quali l'abusivismo commerciale, che postulano interventi immediati;

3) di dare atto che, in attuazione e conformità dei criteri direttivi previsti dalla presente Determinazione, il Servizio Polizia Municipale può, con atto interno di organizzazione, integrare e puntualizzare le fattispecie concrete di esclusione dalla disciplina di cui trattasi;

4) di conferire ai criteri approvati con la presente determinazione efficacia transitoria fino al 31/12/2014;

5) di dare atto che, al fine di consentire le necessarie sperimentazioni dell'efficacia del programma di controllo e le conseguenti valutazioni dei risultati raggiunti, ad una prima fase di programmazione attuata nel periodo compreso tra il 01/10/2014 ed il 31/12/2014, seguirà, previa verifica, l'avvio definitivo delle modalità di programmazione dei controlli sulle imprese a partire dal 01/01/2015;

6) Di inoltrare, tramite il sistema informatico, il presente provvedimento a:

- Dott.ssa Chiara Pierotti – Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Politiche Sociali ed al
 - Arch. Elisa Spilotros – Dirigente Servizio Governo del Territorio ed Edilizia Privata
- per quanto di loro competenza;

7) di trasmettere, tramite il sistema informatico, la presente determinazione alla Dott.ssa Annarita Settesoldi – Dirigente del Servizio Personale Informatica e Comunicazione, per la pubblicazione sul sito istituzionale, settore Amministrazione Trasparente, per il rispetto e in conformità delle norme che regolano tale pubblicazione;

8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000.

9) Di trasmettere informaticamente il presente atto alla Segreteria Generale per la debita affissione all'Albo Pretorio del Comune ai fini della generale conoscenza

Il Dirigente
Servizio Polizia Municipale
Dott.ssa Annalisa Giunti